



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Funzionario responsabile

Al Sindaco del Comune di
LIPARI (ME)

Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di
LIPARI (ME)

Al Collegio dei revisori del Comune di
LIPARI (ME)

PEC: ufficiogabinetto@pec.comunelipari.it
consiglio@pec.comunelipari.it;
info@pec.comunelipari.it

All'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e
della funzione pubblica
PALERMO

PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Adunanza 30 LUGLIO 2019 - Invio Deliberazione n. 151/2019/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 151/2019/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 30 LUGLIO 2019.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Distinti saluti

Fabio Guiducci



FABIO GUIDUCCI
CORTE DEI CONTI
28.08.2019
08:57:35 UTC



CORTE DEI CONTI

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267322

e-mail: supporto.sezione.controllo.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.controllo@corteconticert.it



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 30 luglio 2019 composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere - relatore
Alessandro Sperandeo	- Consigliere

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

Vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore in merito alle relazioni dell'organo di revisione del Comune di Lipari sui bilanci di previsione 2016-2018 e 2018-2020, sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, e sulle misure correttive relativamente al precedente ciclo di controllo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 151/2019/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 30 luglio 2019 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del Tuel;

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente con nota prot. n. 14568 del 25/7/2019;

Udito il relatore, Consigliere Adriana La Porta;

Uditi, per il comune di Lipari, il sindaco, dr. Marco Giorgianni e il responsabile del servizio finanziario, dr. Francesco Subba;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità

nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuata sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Ciò si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Osservazioni in ordine al bilancio di previsione 2016-2018

In data 1/2/2017, con nota prot. Cdc n. 1469, l'organo di revisione del Comune di Lipari trasmetteva la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018. Quindi, a seguito di nota istruttoria di questa Sezione (prot. Cdc n. 9565 del 23/10/2017) diretta ad acquisire chiarimenti in merito al bilancio di previsione 2016-2018 e al rendiconto 2015, l'organo di revisione inoltrava nota prot. Cdc n. 10965 del 1/12/2017.

L'esame della documentazione evidenzia i seguenti profili di criticità:

- Singolare circostanza, portata a giustificazione della mancata previsione della corrispondente quota del FCDE, in base alla quale le riscossioni dei proventi da sanzioni amministrative al codice della strada sarebbero maggiori degli accertamenti (cfr. parere organo di revisione pag. 22).

L'ente contesta quanto asserito dal revisore.

Osservazioni in ordine al bilancio di previsione 2018-2020

In data 16 gennaio 2019 (nota prot. Cdc n. 265) l'Organo di revisione del Comune di Lipari trasmetteva la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa era dato evidenziare, relativamente a detto documento contabile, i seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del documento contabile, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 12/12/2018. Il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili costituisce una criticità riscontrata anche nei precedenti esercizi finanziari ed è, comunque, stata riconosciuta dall'Ente;

- presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere a fronte dei quali il comune ha dichiarato sussistere la relativa copertura finanziaria (v. parere dell'organo di revisione, pag. 6). A tal proposito il Collegio rileva, tuttavia, l'incoerenza tra tale dichiarazione e quanto riportato nel questionario per esercizio 2017, nella parte relativa ai debiti fuori bilancio, ove l'ammontare complessivo dei suddetti debiti è indicato in euro 729.974.49, di cui 277.478.61 dovuti a seguito di sentenze esecutive ed euro 452.495,88 per acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa, *ex* lettera e) art. 194 del Tuel. La suddetta incongruenza, aggravata dalla considerazione che la copertura non deriverebbe da accantonamenti ma da impegni, pone perplessità sulla regolarità contabile dell'anzidetta copertura finanziaria;

- dalla relazione dall'organo di revisione (v. parere, pag. 14) la programmazione del fabbisogno del personale non è in linea con la programmazione di bilancio e risulta, altresì, priva del parere dell'organo di revisione. Tale criticità, già rilevata dal collegio nel proprio parere al bilancio di previsione 2016-2018 (v. parere, pag. 18) è stata riconosciuta dall'Ente. Questo Collegio non può non censurare la non puntuale programmazione del fabbisogno del personale, da parte dell'amministrazione comunale;

-gli stanziamenti posti nel bilancio di previsione derivanti da proventi per recupero evasione tributaria, relativamente al tributo Tari/Tarsu, sono molto bassi tenuto conto dell'andamento delle relative riscossioni (v. parere organo di revisione, pag. 17). Anche detta criticità è stata riconosciuta dall'Ente;

-gli stanziamenti previsti per costituire e/o incrementare gli accantonamenti per fondi per spese potenziali, quali contenzioso e perdite organismi partecipati, appaiono sottostimati, in relazione all'entità del contenzioso in essere (v. nota del revisore al rendiconto 2017) ed alle quote di partecipazione dell'Ente al capitale sociale delle proprie partecipate (v. parere organo di revisione, pag. 23). Le quote accantonate del risultato d'amministrazione degli esercizi precedenti - 2017 e 2016- per la copertura dei rischi inerenti il contenzioso erano già state valutate dall'organo di revisione non congrue (v. questionario rendiconto 2017 - punto 8.2 e questionario rendiconto 2016 - pag. 23).

L'Amministrazione sul punto ha affermato di prevedere in bilancio la copertura delle spese, che di volta in volta si presentano. Tale modus operandi, tuttavia, non sembra rispondente ai principi contabili dell'accantonamento che, secondo anche una prudente valutazione consiglia di evitare scelte gestionali tali che portano a far ricadere esclusivamente su di un solo esercizio somme, specie se di rilevante entità.

- presenza di segnalazioni ex art. 153 comma 6 del Tuel in merito ad asseriti squilibri nell'annualità 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 (v. nota prot. Cdc n. 2001 del 5/3/2019). Analoghe segnalazioni sono state rilevate nell'esercizio 2017 e l'organo di revisione (v. questionario rendiconto 2017 - domande preliminari- n. 17) ha dichiarato che gli squilibri sono stati risolti attraverso la razionalizzazione della spesa. Le argomentazioni fornite dall'amministrazione sul punto non sono chiarificatrici ed esaurienti, per cui permane la criticità.

Osservazioni in ordine al rendiconto 2017

In data 19/3/19, con nota prot. Cdc n. 3055, l'organo di revisione del Comune di Lipari trasmetteva la relazione sul rendiconto 2017. Dalla documentazione pervenuta sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

- elevato ammontare di residui attivi e passivi (v. nota del revisore). Premessa una discrasia tra i dati indicati nel questionario (pag. 22) e quelli riportati nella nota del revisore, in quest'ultima è stata dichiarata l'eliminazione di residui attivi per euro 1.062.964. Ciò non appare congruente con la risposta "*non ricorre la fattispecie*" fornita alla domanda 5.2 del questionario in merito alle sorti dei residui inesigibili ma non prescritti; criticità riconosciuta dall'Ente, si dovrebbe censurare l'irregolarità contabile.

- bassa percentuale di riscossione dei residui attivi in particolar modo quelli relativi ai tributi Tarsu/Tari (v. parere organo di revisione pag. 20); criticità sostanzialmente riconosciuta dall'Ente.

- i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione. Tale criticità oltre a reiterarsi rispetto all'esercizio 2016 è resa ancor più grave dalla presenza di casi di mancata riconciliazione dei rapporti creditori e debitori (cfr. questionario pag. 19); anche questa criticità sostanzialmente è stata riconosciuta dall'Ente.

- al decremento di circa euro 600.000,00 della parte disponibile del risultato d'amministrazione non è stata fornita alcuna spiegazione (cfr. questionario rendiconto 2017 - pag. 20).

La presente criticità viene collegata dall'ente a quanto dedotto per il punto sette ovvero la cancellazione di residui attivi in epoca successiva rispetto ai corrispondenti residui passivi. Tale anomalia, comunque, costituisce un'irregolarità meritevole di censura e/o approfondimento da parte dell'ente e dell'organo di revisione.

- ingente consistenza della giacenza di cassa vincolata (cfr. questionario pag. 25), concomitante con un elevato stock di residui passivi. A tal proposito si rileva altresì che

L'organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non supera i termini di pagamento previsti dalla legge (cfr. questionario pag. 11).

L'ente non chiarisce la discrasia tra la contestuale presenza di giacenza vincolata e residui passivi e il rispetto dei termini di pagamento

Osservazioni in ordine al rendiconto 2016

In data 9/3/18, con nota prot. Cdc n. 2265, l'organo di revisione del Comune di Lipari trasmetteva la relazione sul rendiconto 2016. Dalla documentazione pervenuta sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

- esclusione della quota relativa all'IMU per la determinazione complessiva del FCDE (cfr. pag. 17 del questionario).

L'ente fornisce giustificazione asserendo la contabilizzazione per cassa dell'imposta.

Osservazioni in ordine al rendiconto 2015

In data 11/2/2017, l'organo di revisione del comune di Lipari trasmetteva la relazione sul rendiconto 2015, successivamente ritrasmessa in data 1/12/2017 a seguito della nota istruttoria di questa Sezione sopra citata (prot. Cdc n. 9565 del 23/10/2017). Dalla documentazione pervenuta sono emersi i seguenti profili di criticità:

- mancato rispetto di cinque dei dieci parametri obiettivo utili ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario e più precisamente:

n. 2 - volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli

I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

n. 3 - ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

n. 4 - volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

n. 5 - esistenza di procedimenti di esecuzione forzata di importo superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;

n. 8 - consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari. Tale criticità è stata riconosciuta dall'Ente.

- premesso che, secondo quanto dichiarato nel questionario, l'importo dell'anticipazione complessivamente concessa ammonterebbe ad euro 4.675.000 mentre i fondi vincolati al 31/12/2014 sarebbero pari ad euro 13.448.854,02 (v. questionario punti 1.2.5.1 e 1.2.4.2.a), la mancata trasmissione, ancorché esplicitamente richiesta, dell'attestazione da parte del tesoriere sull'utilizzo massimo giornaliero delle somme vincolate comporta forti perplessità sull'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del TUEL. A tal proposito si evidenzia che l'Ente, nel fornire chiarimenti alla richiesta istruttoria di questa Sezione si è limitato a trasmettere la copia della diffida inviata al tesoriere a produrre la suddetta attestazione. Inoltre, la determina con la quale l'Ente ha quantificato l'entità delle giacenze vincolate è postuma rispetto alla richiesta istruttoria di questa Sezione e precisamente del 10.11.2017. Tali elementi confermano l'assunto secondo il quale l'Ente abbia operato senza

riscontrare costantemente i propri dati contabili con quelli del tesoriere e dunque senza controllo sul rispetto o meno del limite di legge.

L'amministrazione comunale sul punto non ha prodotto la documentazione richiesta né ha fornito ulteriori elementi chiarificatori. Permane, pertanto, la perplessità sul punto e il Collegio non può non richiamare l'Ente all'osservanza delle regole della corretta amministrazione, considerata la rilevanza dell'aspetto in esame ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità (v. questionario, pag. 29).

Osservazioni in ordine alle misure correttive adottate dall'Ente a seguito della deliberazione n. 298/2016/PRSP di questa Sezione.

In data 23/7/2019 il Comune di Lipari inoltrava copia delle deliberazioni n. 20/2017 della Giunta Municipale e n. 33/2017 del Consiglio comunale relative all'adozione delle misure correttive, a seguito della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 298/2016/PRSP. Nella nota di trasmissione si precisava, altresì, che il ritardo nella trasmissione è stato casato da un mero disguido.

Il Collegio ritiene che tale criticità può ritenersi superata.

Nel merito, con le suddette deliberazioni l'Amministrazione comunale, nel prendere atto delle criticità segnalate da questa Sezione, disponeva l'adozione di precise misure correttive analiticamente indicate ai punti da 1 a 12 delle deliberazioni stesse, con precise direttive ai diversi settori degli Uffici comunali per una puntuale attuazione di dette misure correttive in termini di rispetto dei tempi di adozione dei documenti contabili, di riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi per il pagamento delle fatture e dei residui passivi, di ricognizione del contenzioso pendente, del monitoraggio della spesa del personale, ecc.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, la Corte ritiene superata la criticità relativa all'adozione delle misure correttive a seguito della pronuncia di questa Sezione n.

n. 298/2016/PRSP, conferma le criticità rilevate relativamente ai bilanci di previsione 2016/2018 e 2016/2020, nonché relativamente ai punti dei rendiconti 2015, 2016 e 2017, come sopra illustrati nella presente deliberazione.

L'adozione da parte della Corte dei conti di specifiche pronunce in tema di controllo finanziario ha lo scopo di evidenziare le criticità, consentendo all'amministrazione l'adozione di opportune misure correttive a chiusura del ciclo di controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge.

L'accertamento del permanere o meno delle rilevate criticità sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, unitamente alla valutazione sui documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti di un ciclo di controllo al seguente ciclo di bilancio, garantisce la migliore valutazione circa l'evoluzione dei fattori rilevati assicurando, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

P. Q. M.

accerta -nei confronti del Comune di Lipari- la sussistenza dei profili di criticità illustrati nella presente deliberazione.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei revisori del Comune di Lipari (Me), nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2019.

IL RELATORE

Adriana La Porta



LA PORTA ADRIANA
CORTE DEI CONTI
25.08.2019
12:45:55 CEST

IL PRESIDENTE

Luciana Savagnone


Firmato digitalmente da

LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei Conti/80218670588

Depositato in segreteria il 28 Agosto 2019.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



MANUELA
DAGNINO
CORTE DEI
CONTI
27.08.2019
11:21:10
UTC